

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

La Società per Azioni costituita con atto a rogito Porro Dr. Alessandro in data 19.12.1960 n. 6451/48606 di rep. registrato il 29.12.1960 al n. 1266, vol. 264 mod. I e denominata "S.p.A. Autostrada Piacenza - Cremona - Peschiera" assume la denominazione di "Società per Azioni Autostrade Centro Padane".

ART. 2

La Società ha sede in Cremona.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere stabilite sedi, succursali, agenzie uffici, rappresentanze anche in altre località.

ART. 3

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.

OGGETTO

ART. 4

La Società ha per oggetto principale la promozione, la progettazione, la costruzione e gestione in Italia e all'estero di autostrade o tratte autostradali, compresa l'autostrada Piacenza - Cremona - Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda già assentita in concessione.

Svolge altresì tutte le attività analoghe, quali opere pubbliche o di pubblica utilità, strumentali e/o ausiliarie del servizio autostradale. In questo ambito si intendono comprese:

- a) lo sfruttamento, diretto o indiretto di strutture dell'azienda da ampliare e/o potenziare, e/o da realizzare ex novo, per l'esercizio di attività di telecomunicazioni, di servizi, di utilità;
- b) l'acquisto, la vendita, l'affitto, la costruzione di beni mobili ed immobili utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare la costruzione e gestione, anche a mezzo di terzi, di installazioni nelle zone delle strade per servizi accessori.

Le attività di cui sopra possono essere svolte anche attraverso la partecipazione in raggruppamenti,

consorzi o società.

Essa può compiere qualsiasi operazione finanziaria, agricola, commerciale e industriale, mobiliare ed immobiliare che abbia comunque relazione con lo scopo sociale e che sia ritenuta opportuna dal Consiglio di Amministrazione nonché dagli organi sociali nell'ambito delle loro competenze, ivi compresa l'acquisizione di partecipazioni in enti aventi fini analoghi.

CAPITALE

ART. 5

Il capitale sociale è di 30.000.000 Euro diviso in 3.000.000 azioni ordinarie del valore nominale di 10 Euro.

Le azioni ordinarie debbono essere possedute, in misura non inferiore al 51%, da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

Il capitale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, in modo che almeno il 51% del capitale azionario, quali che siano gli aumenti del capitale stesso che potranno via via essere deliberati, debba restare in possesso di Enti Pubblici o di diritto pubblico.

ART. 6

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla chiamata dei versamenti sulle azioni sottoscritte mediante lettera raccomandata con preavviso non minore di 30 giorni.

A carico degli azionisti in ritardo nei versamenti richiesti, decorre l'interesse nella misura del tasso legale in ragione d'anno vigente alla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi, aumentato di due punti.

La società potrà inoltre esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge.

ART. 7

Le azioni sono nominative, indivisibili e conferiscono ai loro possessori eguali diritti. Ogni azione ha diritto ad un voto.

La società potrà emettere azioni fornite di diritti diversi, a norma di legge.

L'alienazione delle azioni da parte dei soci deve essere preceduta da una comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al Consiglio di Amministrazione della Società.

Qualora un socio ritenesse di alienare le proprie azioni è riservato comunque agli altri soci il diritto di prelazione per l'acquisto delle azioni, proporzionalmente alle azioni da ciascuno possedute e fatto salvo il principio che almeno il 51% del capitale sociale deve essere posseduto da Enti Pubblici o di diritto pubblico.

L'offerta di alienazione delle azioni, fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, dovrà essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno agli altri soci, e dovrà precisare:

- il numero ed il prezzo delle azioni offerte in vendita,
- le generalità del soggetto interessato all'acquisto.

I soci, a cui è stata inviata detta comunicazione, dovranno rendere nota entro novanta giorni dal ricevimento della medesima, l'accettazione dell'offerta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di mancato esercizio, totale o parziale, del diritto di prelazione da parte di uno o più soci le azioni non acquistate dovranno, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed entro 30 giorni dal termine previsto per l'esercizio del diritto di prelazione, essere offerte ai soci che hanno esercitato il diritto di prelazione per l'intera quota di spettanza, i quali dovranno decidere per l'esercizio della ulteriore prelazione dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla data della nuova offerta.

Qualora la prelazione non sia esercitata, nei termini sopra indicati, per la totalità delle azioni offerte, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte delle azioni stesse, sarà libero di trasferire la totalità delle azioni all'acquirente indicato nella comunicazione entro sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte delle azioni, potrà entro lo stesso termine di sessanta giorni trasferire tale numero di azioni ai soci che hanno esercitato la prelazione. Ove il trasferimento delle azioni non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del presente articolo.

Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo sia a carico del socio offerente che degli altri soci dovranno essere inviate per conoscenza, attraverso lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anche al Consiglio di Amministrazione della Società.

ART. 8

La Società potrà emettere obbligazioni.

ASSEMBLEA

ART. 9

L'Assemblea è convocata ogniqualvolta la legge e/o lo Statuto lo richieda o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta domanda da tanti soci che, al momento della richiesta, rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda sono indicati

gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso, da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Tuttavia, anche in mancanza di tali formalità, l'Assemblea sarà valida quando sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

L'avviso di convocazione deve indicare: il luogo in cui si svolge l'Assemblea, la data e l'ora di convocazione e le materie all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea di prima convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, la quale non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea dovrà essere riconvocata entro un mese dalla data della prima con avviso da pubblicarsi sulla "Gazzetta Ufficiale", ovvero comunicato ai soci con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno otto giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altra località che sarà indicata nell'avviso di convocazione.

ART. 10

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di prescrivere il deposito delle azioni anche per gli azionisti iscritti nel Libro dei Soci nei termini indicati.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire alla Assemblea potrà in essa farsi rappresentare da altra persona mediante delega scritta. I documenti relativi devono essere conservati dalla Società.

Gli Amministratori, i sindaci ed i dipendenti della società non possono rappresentare i soci nell'Assemblea.

L'Assemblea legalmente convocata e validamente costituita rappresenta l'universalità dei soci, e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti dello statuto e della legge.

ART. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in assenza, da un Vice Presidente e, in difetto, da persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori tra gli azionisti presenti e nomina un Segretario, anche non azionista, quando il verbale non sia redatto da Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per accertare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto degli azionisti a partecipare all'Assemblea, per constatare se questa sia regolarmente costituita e atta a deliberare, per dirigere e regolare la discussione.

ART. 12

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da processi verbali sottoscritti dal Presidente e del Segretario e riportate nell'apposito libro.

Le copie, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci e dal Segretario del Consiglio.

ART. 13

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o al massimo entro centottanta giorni dalla stessa data quando particolari esigenze lo richiedano.

L'assemblea ordinaria: approva il bilancio, nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale ed il soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci, delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea ordinaria.

ART. 14

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la metà del capitale sociale.

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta, l'Assemblea si intende riconvocata nel giorno previamente fissato nell'avviso di convocazione della prima e gli eventuali depositi fatti per questa si intendono validi anche per la seconda convocazione. In difetto sarà provveduto con un nuovo avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 9.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è validamente costituita per deliberare sugli oggetti indicati nell'avviso di convocazione della prima qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

ART. 15

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega la maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

ART. 16

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta in cui sia necessaria una deliberazione ad essa riservata dalla legge e/o dallo Statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ART. 17

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

Se i soci intervenuti non rappresentano complessivamente la parte di capitale richiesta, l'Assemblea si intende riconvocata nel giorno previamente fissato nell'avviso di convocazione della prima e gli eventuali depositi fatti per questa si intendono validi anche per la seconda convocazione. In difetto sarà provveduto con un nuovo avviso da pubblicarsi a norma dell'art. 9.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita per deliberare sugli oggetti indicati nell'avviso di convocazione della prima quando siano intervenuti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più di un terzo del capitale sociale.

ART. 18

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega più della metà del capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato della Società, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale fuori dall'Italia, l'emissione di azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato a particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni, è sempre necessario il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino in proprio o per delega almeno i due terzi del capitale sociale.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 19

La Società è amministrata da un Consiglio d'Amministrazione composto da 9 a 11 membri.

Cinque Consiglieri vengono designati, da ciascuno dei seguenti enti: Province di Brescia, Cremona e Piacenza e Comuni di Brescia e Cremona, purché titolari di azioni non inferiori all' 1% (uno per cento).

Tre Consiglieri vengono designati, da ciascuna delle Camere di Commercio di Brescia, Cremona e Piacenza, purché titolari di azioni non inferiori all' 1% (uno per cento).

L'Assemblea stabilirà entro i limiti suddetti e fino a nuova diversa deliberazione il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili, in caso di vacanza di uno o più posti di Consigliere si procederà ai sensi di legge.

Le candidature, le designazioni o le indicazioni degli amministratori devono essere corredate da un breve profilo personale e professionale di ciascun soggetto, nonché dalle dichiarazioni con le quali lo stesso accetta la candidatura, la designazione o l'indicazione ed attesta, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e, se del caso, indipendenza di cui al presente articolo, nonché l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'assunzione della carica di membro del Consiglio di Amministrazione è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza nei limiti disciplinati dal presente articolo, al rispetto dei codici di comportamento adottati dalla società ai sensi della normativa vigente, nonché all'assenza di conflitti di interessi attuali nei confronti della società, anche ai sensi dell'art. 2391 Codice Civile.

a) Il requisito di onorabilità sottintende non essere in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile ed in particolare:

- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria, ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e loro successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione condizionale della pena, a pena detentiva non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti di pagamento, ovvero alla reclusione non inferiore ad un anno, per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice Civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modificazioni, o per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica o in materia tributaria, ovvero alla reclusione non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo;

- non essere stato sottoposto all'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene sopra indicate, salvo il caso di estinzione del reato.
- b) Il requisito di professionalità sottintende aver maturato una significativa esperienza per aver svolto:
- attività di amministrazione, direzione o controllo presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni adeguate alla società;
 - ovvero attività professionali attinenti o comunque funzionali all'oggetto della società;
 - ovvero attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche o tecniche;
 - ovvero aver ricoperto cariche elettive o svolto funzioni amministrative o dirigenziali, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni, che abbiano comportato la gestione di risorse economico-finanziarie.
- c) Il requisito di indipendenza, che deve essere posseduto da almeno due amministratori non esecutivi, sottintende:
- non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di altro membro del Consiglio di Amministrazione della società, di società da questa controllata, di società che la controlla o di società sottoposta a comune controllo;
 - non essere legato alla società, a società da questa controllata, a società che la controlla o a società sottoposta a comune controllo, da relazioni commerciali, finanziarie o professionali, significative e tali da compromettere l'autonomia di giudizio;
 - non controllare, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, la società o esercitare su di essa un'influenza notevole o partecipare ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
 - non essere, o essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (presidente, rappresentante legale, presidente del consiglio di amministrazione, dirigente) della società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.

Situazioni impeditive: non possono ricoprire cariche di amministratori coloro che, almeno per i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate.

Il divieto a ricoprire cariche di amministratori ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti. Il periodo di divieto è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento sia stato

adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa.

Sospensione dalle cariche: costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di amministratore:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui alla precedente lettera a);
- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dell'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, da ultimo sostituito dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

L'assemblea, ove richiesto, accerta e dichiara: il possesso dei requisiti suddetti, la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, di incompatibilità, e di decadenza, successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Spetta altresì all'assemblea deliberare in merito alla sospensione dalla carica di amministratore.

ART. 20

Il Consiglio elegge tra i suoi membri un Presidente e da uno a tre Vice Presidenti; nominerà pure un Segretario che potrà essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

ART. 21

Il Consiglio si riunirà nella sede sociale o in altra località designata nell'avviso di convocazione, su invito del Presidente o di chi ne fa le veci.

La convocazione si fa mediante avviso ai Consiglieri e Sindaci inviato di regola entro 5 giorni prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di urgenza potrà essere convocato anche telegraficamente.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi anche in videoconferenza, ove tale modalità sia indicata nell'avviso di convocazione. In tal caso, gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando sistemi di collegamento audiovisivo.

Qualora le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in videoconferenza, deve tassativamente essere assicurata:

- l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione di intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di collegamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 22

Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione, occorre la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di voti prevarrà quello cui accede il Presidente dell'adunanza.

ART. 23

Le deliberazioni del Consiglio saranno annotate in apposito Libro e i relativi verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario.

Le relative copie ed estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e provvede a tutto quanto non sia per legge e per statuto riservato all'Assemblea.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri e delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri dei suoi membri e può altresì nominare un Direttore Generale determinandone le mansioni, i compiti e l'emolumento, sentito il parere del Collegio Sindacale quando si tratti di un membro del Consiglio.

Il Consiglio può altresì nominare fra i suoi membri un Comitato Esecutivo stabilendone il numero dei componenti, le specifiche attribuzioni ed i poteri.

ART. 26

Nei limiti dell'ordinaria amministrazione il Consiglio può rilasciare mandati speciali a dirigenti della società come pure, con speciale motivata deliberazione, a persona estranea determinandone i poteri relativi e fissando retribuzioni e compensi.

ART. 27

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed il compenso eventualmente stabilito dall'Assemblea degli azionisti con deliberazione da rimanere valida fino ad espressa revoca.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce la ripartizione del compenso predetto tra i suoi membri e quelli del Comitato Esecutivo.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

ART. 28

La firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, ed anche di costituirsi parte civile in giudizi penali a nome e nell'interesse della società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società, compito che potrà delegare anche ad altra persona.

Potrà inoltre, nei limiti di cui sopra, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

COLLEGIO SINDACALE

ART. 29

Il Collegio Sindacale si compone di 5 Sindaci effettivi e 2 supplenti.

Dei Sindaci effettivi uno verrà designato dal Ministero dell'economia e delle finanze e assumerà la Presidenza del Collegio, uno verrà designato dall'ANAS e tre designati dall'Assemblea in rappresentanza delle tre Province di Piacenza, Cremona e Brescia.

L'Assemblea degli azionisti provvederà pure alla nomina dei Sindaci supplenti, alla determinazione della retribuzione da corrisponderci ai sindaci effettivi e a quant'altro a termini di legge.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile e deve essere costituito da revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.

Qualora i soci lo ritengano opportuno, l'Assemblea, anche al di fuori dei casi obbligatori previsti dalla legge, potrà attribuire il controllo contabile ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.

BILANCI - DIVIDENDI

ART. 30

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione formerà il bilancio di esercizio ai sensi di legge.

ART. 31

Gli utili risultanti dal bilancio, netti delle spese di esercizio, delle quote di ammortamento finanziario e industriale, delle quote di accantonamento in preammortamento delle spese per innovazioni, ammodernamento e completamenti, nonché degli oneri tributari, saranno così ripartiti:

- una quota al fondo di riserva legale fino a che questo non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- una quota equivalente fino all'8% del capitale sociale, a disposizione dell'Assemblea per l'eventuale assegnazione agli azionisti in dividendo;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea, per iniziative dalla stessa individuate.

ART. 32

I dividendi non reclamati entro cinque anni dalla loro esigibilità si intendono devoluti alla Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 33

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

ART. 34

Per ogni e qualsiasi vertenza fra i soci e la Società ed i soci fra loro, resta convenuta la competenza del Tribunale di Cremona.

ART. 35

Per tutto quanto non è disposto dal presente statuto, verranno osservate le disposizioni di legge.